

ASSOCIAZIONE SCUOLA SVIZZERA DI ROMA

STATUTO

COSTITUZIONE E SEDE

Articolo 1

E' costituita ed è corrente in Roma una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE SCUOLA SVIZZERA DI ROMA" con sede in Roma, via Marcello Malpighi 14, in immobile di proprietà della Confederazione Svizzera.

L'associazione è regolata dalle norme del codice civile Italiano.

OGGETTO SOCIALE E PATRIMONIO

Articolo 2

L'Associazione, senza scopo di lucro, ha per oggetto l'esercizio della Scuola Svizzera di Roma. La Scuola Svizzera di Roma è una scuola:

- apolitica e aconfessionale,
- aperta ad allievi di ambo i sessi, di ogni nazionalità,

che sulla base dei piani di Studio elaborati dal Cantone Svizzero di Patronato, e nel rispetto della Legge Federale Svizzera sul "Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero" (LISE), si propone:

- di curare la formazione individuale degli allievi dando loro un'approfondita cultura;
- di contribuire a sviluppare negli allievi uno spirito di solidarietà, comprensione e tolleranza;
- di facilitare l'integrazione degli allievi negli Istituti scolastici e di formazione professionale in Svizzera.

La Scuola Svizzera di Roma, nei limiti dei mezzi a propria disposizione, contribuisce alla presenza Svizzera a Roma, favorendo, opportunità di aggregazione e di incontro fra culture diverse.

L'Associazione non ha finalità di lucro. Il patrimonio dell' Associazione è costituito dai contributi degli Associati deliberati dal Consiglio di Amministrazione, dai beni mobili di proprietà dell'Associazione finalizzati agli scopi sociali, da ogni altra elargizione da chiunque erogata, con la specifica destinazione al funzionamento dell'Associazione.

CATEGORIE DI SOCI

Articolo 3

I soci dell'Associazione dovranno essere in maggioranza Svizzeri.

Qualora venisse a mancare la maggioranza degli associati di nazionalità Svizzera, detta maggioranza dovrà essere ricostituita entro il termine del rinnovo delle cariche sociali e ciò non potrà avvenire imponendo il recesso a soci di nazionalità diversa da quella Svizzera.

I soci si distinguono in:

- a) soci onorari
- b) soci ordinari
- c) soci sostenitori

SOCI ONORARI

Articolo 4

Sono soci onorari le persone che abbiano contribuito in maniera determinante allo sviluppo della Scuola, acquisendo particolari benemerenze, esse vengono elette dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I soci onorari hanno diritto di voto.

SOCI ORDINARI

Articolo 5

Possono divenire Soci ordinari dell'Associazione:

1. I cittadini Svizzeri residenti o domiciliati nella Provincia di Roma, o nello Stato Città del Vaticano, oppure ovunque residenti purché già soci dell'Associazione;
2. Un genitore di alunni di nazionalità diversa da quella Svizzera;
3. Gli insegnanti che hanno un rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione o con il Segretariato degli Svizzeri all'estero;
4. Gli altri insegnanti di nazionalità diversa da quella Svizzera alle condizioni di cui al successivo articolo 9 primo paragrafo.

SOCI SOSTENITORI

Articolo 6

Possono divenire Soci sostenitori dell'Associazione:

1. gli Svizzeri ovunque residenti;
2. i soci ordinari;
3. le persone giuridiche o gli enti morali che hanno legami con la scuola; o che conferiscono contributi liberali significativi alla Scuola.

I soci sostenitori sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio di amministrazione.

MEMBRI DI DIRITTO

Articolo 7

Sono membri di diritto dell'Associazione, senza obblighi di formalità ed economici:

- l'Ambasciatore di Svizzera a Roma o la persona dallo stesso designata;
- il Rappresentante del Cantone di Patronato, se designato;
- il Direttore pro-tempore dell'Istituto Svizzero di Roma.

DOVERI DEI SOCI

Articolo 8

I soci sono tenuti, oltre al pagamento della quota annuale, a collaborare con l'Associazione per il buon andamento della scuola.

AMMISSIONE – DECADENZA – RECESSO

Articolo 9

AMMISSIONE

La persona che intende divenire socio della Associazione deve fare domanda al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà ammettere con la qualifica di socio gli insegnanti di nazionalità diversa da quella Svizzera, che ne abbiano fatto domanda, e che per due anni consecutivi abbiano collaborato con l'associazione con un orario significativo.

DECADENZA

Tutti i soci ordinari o sostenitori decadono qualora non provvedano a pagare la quota annuale di iscrizione entro il 31 Ottobre. I Genitori di nazionalità diversa da quella Svizzera decadono qualora non provvedano al pagamento della quota annuale di iscrizione entro il 31 ottobre, o qualora non abbiano più figli iscritti a corsi ordinari della Scuola.

RECESSO

Può recedere dalla Associazione il socio che ne abbia fatto domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto dal momento in cui la domanda è pervenuta al Consiglio di Amministrazione.

Il socio receduto o decaduto non ha diritto a rimborsi della quota associativa né ha alcun diritto sul patrimonio dell' Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 11

L'esercizio sociale coincide con l'anno scolastico che inizia il 1° settembre e finisce il 31 agosto dell'anno solare successivo.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione redigerà il bilancio consuntivo dell'esercizio ed il conto economico preventivo, che dovranno essere depositati presso la sede, quindici giorni prima della data in cui si terrà l'Assemblea, e di cui i soci dell'Associazione ne potranno ricevere copia.

ASSEMBLEE

Articolo 12

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Esse si riuniscono presso la sede dell'Associazione, salvo che il Consiglio di

Amministrazione decida per altra sede sempre in Roma.

**ASSEMBLEA ORDINARIA-CONVOCAZIONE – ATTRIBUZIONI – DELIBERAZIONI.
VOTAZIONI – MAGGIORANZE**
Articolo 13

L'assemblea, in via ordinaria, si riunisce almeno una volta all'anno, nell'ultimo trimestre solare. Essa è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su deliberazione del Consiglio stesso.

La convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno delle materie da trattare. Qualora non vi provveda il Presidente del Consiglio di Amministrazione, essa verrà convocata dal Collegio dei Revisori.

Fanno parte dell'assemblea e sono elettori:

- i soci onorari,
- tutti i soci in regola con il pagamento della quota Associativa.

CONVOCAZIONI

L'assemblea viene convocata per posta semplice, almeno 30 giorni prima della seduta con invio dell'Ordine del Giorno e con affissione all'Albo della Scuola ed alla portineria.

Qualora l'assemblea non raggiunga in prima convocazione le maggioranze previste dalla legge l'avviso di convocazione, potrà prevedere una seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso.

ATTRIBUZIONI

L'assemblea:

1. elegge, tra i soci, i membri del Consiglio di Amministrazione;
2. elegge i Revisori;
3. nomina il Comitato Elettorale;
4. delibera in ordine al bilancio consuntivo annuale;
5. delibera in ordine alla relazione del Consiglio di Amministrazione;
6. delibera in ordine al preventivo annuale di gestione;
7. prende conoscenza della relazione del Direttore.

DELIBERAZIONI

Sono ammessi alla votazione i soci ordinari e sostenitori che abbiano fatto richiesta di ammissione all'Associazione entro il 31 Ottobre ed in regola con il pagamento della quota annuale.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è legalmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; essa delibera a maggioranza dei voti espressi.

In seconda convocazione è legalmente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti, essa delibera a maggioranza dei voti espressi.

VOTAZIONI

Le votazioni saranno palesi e per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei presenti non chiedi votazioni a scrutinio segreto:

- per le deliberazioni concernenti il bilancio consuntivo ed il preventivo di gestione,
- per la relazione del Consiglio di Amministrazione,
- per la nomina del Comitato elettorale.

Le votazioni saranno a scrutinio segreto:

- a) per l'elezione del Consiglio di Amministrazione;
- b) per l'elezione dei revisori.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire per mezzo di una unica scheda dalla quale dovranno essere eletti nove membri, di cui sei di cittadinanza Svizzera.

La lista dovrà essere composta da un numero di almeno quattro candidati superiore al numero delle persone eleggibili, di cui due di nazionalità Svizzera e due Genitori di altre nazionalità. Risulteranno eletti nell'ordine, i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, nel rispetto delle nazionalità.

Nelle votazioni non si terrà conto al fine della determinazione delle maggioranze, dei voti inespressi (astenuti), delle schede bianche e delle schede nulle.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA – CONVOCAZIONE – ATTRIBUZIONI – DELIBERAZIONI Articolo 14

L'assemblea straordinaria è convocata su richiesta di almeno un terzo dei soci, o quando lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione, o il suo Presidente.

L'assemblea viene convocata per posta semplice, almeno 30 giorni prima della seduta con invio dell'Ordine del Giorno e con affissione all'Albo della Scuola ed alla portineria.

ATTRIBUZIONI

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello Statuto;
- b. sull'anticipato scioglimento dell'Associazione;
- c. sulla revoca del mandato al Consiglio di Amministrazione;
- d. su quant'altro di sua competenza.

COSTITUZIONE

L'assemblea straordinaria è legalmente costituita quando sia presente almeno la metà degli Associati.

DELIBERAZIONI

Le deliberazioni verranno adottate se otterranno il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, sia dei soci dell'Associazione di nazionalità Svizzera che di quelli di altre nazionalità.

MAGGIORANZE

a) Le deliberazioni in ordine alle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto ed alla revoca del Consiglio di Amministrazione dovranno ottenere la duplice maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

b) Le deliberazioni in ordine allo scioglimento della Associazione dovranno ottenere la duplice maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE – COMITATO ELETTORALE – ATTI UFFICIALI – SEGRETARIO Articolo 15

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso

di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, in mancanza da altra persona, designati dall'Assemblea stessa, anche non socio, che dovrà essere di nazionalità svizzera.

In caso di elezioni, l'Assemblea nomina un Comitato Elettorale, di 4 membri di cui 2 di nazionalità svizzera e 2 di altre nazionalità che sarà presieduto dalla persona designata dall'assemblea, da prescegliersi tra i soci di nazionalità Svizzera.

Le assemblee saranno tenute nella lingua Italiana e verrà garantita la traduzione in lingua Tedesca.

Le relazioni presentate alla approvazione dell'Assemblea dovranno essere redatte nella lingua Italiana e Tedesca.

Per tutti gli atti ufficiali dell' Associazione è prevalente il testo nella lingua Italiana.

Chiunque intenda intervenire nell'Assemblea ha diritto di esprimersi in una delle lingue nazionali Svizzere.

Segretario dell'Assemblea sarà il Segretario del Consiglio di Amministrazione, in caso di mancanza o impedimento da altra persona designata dal Presidente dell'Assemblea, o da un notaio ove necessario per legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSIZIONE, MEMBRI DI DIRITTO ED ELEGGIBILI, LEGALE RAPPRESENTANZA, DURATA

Articolo 16

L'Associazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione,

COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri eletti, di cui sei dovranno essere di nazionalità Svizzera.

MEMBRI DI DIRITTO

1. L'Ambasciatore di Svizzera o un suo rappresentante, se designato;
2. il rappresentante del Cantone di Patronato, se designato;
3. il Direttore della Scuola.

MEMBRI ELEGGIBILI

Tutti i soci.

Non sono eleggibili:

- a. i dipendenti e loro coniugi;
- b. il coniuge di un candidato;
- c. il dipendente che abbia risolto il proprio rapporto di lavoro con la Scuola da meno di due anni, non potrà essere eletto nel Consiglio di Amministrazione e non potrà essere eletto alla carica di Presidente se il rapporto di lavoro è cessato da meno di cinque anni.
- d. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere dovranno essere di nazionalità Svizzera.

LEGALE RAPPRESENTANZA

La legale rappresentanza spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento spetta al Vicepresidente.

DURATA

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi sociali.

Il Consiglio scaduto per decorrenza del termine, resterà in carica per la gestione corrente sino all'elezione del nuovo Consiglio.

La sostituzione di un membro dimissionario, o decaduto per cessata appartenenza alla Associazione nella qualità di socio, dovrà avvenire per cooptazione del primo dei non eletti nella categoria di appartenenza (Svizzeri o Genitori di altre nazionalità); in assenza o in mancanza il nuovo membro verrà cooptato dal Consiglio di Amministrazione.

Il membro cooptato durerà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni della maggioranza dei propri membri l'intero Consiglio si intenderà dimissionario.

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENZA - FUNZIONAMENTO

Articolo 17

COMPITI

Il Consiglio di Amministrazione:

- sovrintende all'andamento generale della Associazione e della Scuola;
- è il primo interlocutore dell'Amministrazione Federale Svizzera,
- tiene i rapporti con le autorità italiane;
- è il primo interlocutore del Dipartimento dell'Istruzione del cantone di Patronato;
- mantiene i rapporti con il Comitato "Pro Scuole Svizzere all'estero" (CSSSE);
- delibera in ordine alla ammissione di nuovi soci, alle dimissioni, alle scadenze;
- da attuazione alle deliberazioni delle Assemblee dell'Associazione;
- nomina i membri eleggibili del Comitato esecutivo;
- approva il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- emana la relazione del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'Assemblea;
- emana o modifica su proposta del Comitato esecutivo il regolamento Scolastico;
- sovrintende all'attività del Direttore, nell'ambito degli indirizzi allo stesso impartiti;
- nomina, se del caso, i membri, anche non soci, di speciali commissioni con funzioni consultive e per specifici argomenti;
- controlla l'amministrazione delle finanze della scuola, ivi comprese le sovvenzioni della Confederazione Svizzera, e sovrintende al buon andamento gestionale;
- delibera sulla assunzione del Direttore;
- delibera sulla assunzione di insegnanti e dipendenti e della loro remunerazione, su proposta del Direttore, sentito il parere del Comitato Esecutivo;
- garantisce, attraverso il competente ufficio Federale, l'idoneità dei locali per gli scopi dell' Associazione;
- garantisce un idoneo arredamento ad uso scolastico;
- decide in ordine ai ricorsi conseguenti all'allontanamento di alunni da parte del Direttore della Scuola;
- fissa le rette scolastiche su proposta del Comitato esecutivo;
- ha la facoltà di attribuire parte dei suoi compiti ad uno o più membri;
- emana o modifica le mansioni del Direttore tenuto conto delle linee guida pronunciate dal Comitato "Pro Scuole Svizzere all'estero" (CSSSE); della Associazione delle Scuole Svizzere all'estero.

CARICHE

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge:

- il Presidente,
- il Vicepresidente,
- il Tesoriere,
- il terzo membro del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio può attribuire a membri del Comitato Esecutivo specifiche deleghe.
Nomina se del caso il segretario del Consiglio.

FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi o quando ne sia fatta richiesta dal Presidente, dal Tesoriere, o da un terzo dei suoi membri.

Per la legale costituzione occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri eletti, esso delibera a maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità di voti è prevalente il voto del Presidente.

I verbali del Consiglio di Amministrazione debbono essere redatti sia nella lingua Italiana che Tedesca. E' prevalente la verbalizzazione nella lingua Italiana.

I membri di diritto non hanno diritto di voto.

Alle sedute del Consiglio può essere invitato il Direttore dell'Istituto Svizzero di Roma.

COMITATO ESECUTIVO – COMPOSIZIONE – DURATA – COMPITI FUNZIONAMENTO

Articolo 18

COMPOSIZIONE

La gestione ordinaria della scuola è affidata ad un Comitato esecutivo, composto di 4 membri oltre all'Ambasciatore o ad un suo rappresentante se designato, e al rappresentante degli insegnanti.

Sono membri:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- il Tesoriere,
- un membro eletto dal Consiglio di Amministrazione,
- il Direttore della Scuola;

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a membri del Comitato Esecutivo la delega per le problematiche sanitarie, della sicurezza, fiscali, dell'edilizia scolastica e del personale.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda alla attribuzione di deleghe specifiche, può provvedervi il Comitato esecutivo.

DURATA

La durata della carica dei membri del Comitato Esecutivo, coincide con quella del Consiglio di Amministrazione,

Il Comitato scaduto per decorrenza del termine, resterà in carica sino alla sua sostituzione per la gestione degli affari correnti.

COMPITI

- gestisce la Scuola in stretta collaborazione con il Direttore al quale dovrà comunque essere lasciata ampia autonomia, nel campo didattico, nella gestione degli insegnanti e nelle modalità di impiego del personale non docente;
- predispose il regolamento scolastico da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, o ne propone eventuali modifiche;
- assiste il Direttore nelle sue mansioni, e nelle problematiche gestionali della Scuola;

- predisporre il bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- provvede alle necessità finanziarie della scuola nell'ambito del budget preventivo approvato dall'Assemblea;
- propone al Consiglio di Amministrazione, l'assunzione dei dipendenti non appartenenti al corpo insegnante e su proposta del Direttore l'assunzione degli insegnanti;
- decide, su proposta del Direttore, e su parere vincolante del Tesoriere, in ordine a contratti di collaborazione a breve termine;
- verifica su comunicazione del Direttore, il cumulo delle ore settimanali di ciascun insegnante;
- stabilisce le mansioni di ciascun dipendente non docente;
- attua le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- ha la facoltà di attribuire parte dei suoi compiti ad uno o più membri;
- ha la facoltà di chiedere la collaborazione di terze persone per singoli problemi.

FUNZIONAMENTO

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese, presso la sede od altrove, sempre in Roma, dove il Presidente riterrà opportuno.

Il Comitato si riunisce su iniziativa del Presidente o a richiesta del Tesoriere, o del Direttore. Ove il Presidente non provveda alla convocazione, vi provvederà il Tesoriere. Per la legale costituzione occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri aventi diritto di voto.

Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza degli intervenuti, in caso di parità di voti la decisione spetta al Presidente. Il rappresentante dell'Ambasciatore ed il rappresentante degli insegnanti non hanno diritto di voto.

Delle riunioni verrà redatto processo verbale, da redigersi nelle lingue Italiana e Tedesca. Sarà prevalente la verbalizzazione nella lingua Italiana.

COLLEGIO DEI REVISORI Articolo 19

I conti dell'Associazione sono controllati da un Collegio di revisori composto di due membri effettivi e due supplenti di nazionalità Svizzera.

Il Collegio dura in carica tre esercizi sociali.

Il Collegio scaduto per decorrenza del termine, resterà in carica sino alla sua sostituzione.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno tre volte l'anno redigendo un verbale delle verifiche effettuate.

I membri del Collegio debbono essere prescelti tra persone che abbiano particolare capacità professionale nel controllo dei conti o siano iscritti all'Albo dei Revisori Contabili. E' facoltà dell'Ambasciatore di Svizzera nominare un Revisore dei Conti. In tal caso il Collegio sarà composto di tre membri.

Il Collegio deve presentare, all'assemblea degli Associati che dovrà esprimersi sul bilancio dell'esercizio, una relazione accompagnatoria del bilancio.

Il Collegio dei Revisori deve inviare al Consiglio di Amministrazione la relazione quadrimestrale sulle verifiche effettuate.

DIRETTORE COMPITI Articolo 20

Il Direttore dirige la Scuola.

E' responsabile:

- in piena autonomia, della conduzione pedagogica, didattica e metodologica della Scuola e della gestione degli insegnanti e delle modalità di impiego del personale non docente;
- dell'attuazione, nell'ambito delle proprie competenze, dei principi di politica scolastica, come definiti dalle Leggi Federali vigenti;
- dell'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione di propria competenza e di quelle del Comitato Esecutivo.

Tiene stretti rapporti con il Cantone di Patronato nell'ambito delle proprie competenze.

Annualmente entro il 15 Ottobre redige una relazione sulla attività didattica che verrà presentata alla Assemblea Ordinaria e che entro il detto termine dovrà essere consegnata al Consiglio di Amministrazione.

I diritti ed obblighi sono definiti nel mansionario emanato dal Consiglio di Amministrazione.

GENITORI

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione convocherà almeno una volta l'anno una riunione dei genitori per discutere delle problematiche generali della Scuola.

NORME GENERALI

Articolo 22

Tutte le cariche ricoperte in seno alla Associazione sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese a pie' di lista sostenute nell'interesse della Associazione.

Articolo 23

In riferimento all'art. II, comma 8, del DLGS 18 Dicembre 1997, od a successive modificazioni, l'eventuale debito nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono tributi, conseguente a sanzioni dovute a violazioni che i rappresentanti della Associazione commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, viene assunto a carico della Associazione.

L'assunzione a carico della Associazione vale solo nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed in ogni caso è esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Associazione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 24

Qualora l'Assemblea straordinaria dovesse decidere lo scioglimento dell'Associazione, essa nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

La liquidazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme del codice civile Italiano.